



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 29/09/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di tre buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, tutti del valore nominale di Lire 2.000.000 (n. 136, emesso in data 13.1.1987; n. 160, emesso in data 6.5.1987; n. 161, emesso in data 6.5.1987) e di aver posto i suddetti titoli all'incasso riscuotendo da parte dell'intermediario convenuto una somma nettamente inferiore a quella attesa: in particolare, gli sono stati liquidati per il buono n. 136 euro 13.431,94, per il buono n. 160 euro 13.204,74 e per il buono n. 161 di euro 13.204,74; tali rimborsi non corrispondono però al calcolo degli interessi come riportato sul retro dei buoni fruttiferi postali. L'istante deduce al riguardo che, in realtà, i rimborsi dovuti come previsto dalla tabella sul retro dei buoni, al netto della ritenuta fiscale, dovevano ammontare per il buono n. 136 ad euro 22.307,50, per il buono n. 160 ad euro 21.807,54 e per il n. 161 ad euro 21.807,54, con una differenza complessiva rispetto alla somma rimborsata di euro 26.081,16, come risulta dalla perizia allegata; onde, l'importo riscosso non risulta corretto, in quanto nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno: tale ulteriore importo dovuto al ricorrente deriva dall'applicazione, per tale periodo, del rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, ovvero di Lire 516.300 per i buoni di Lire 2.000.000 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni originariamente stampate a tergo dei titoli in parola.



Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro e – citando l'orientamento favorevole contenuto in numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché in numerose decisioni in termini dell'ABF – chiede di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto alla liquidazione della differenza complessiva per i tre buoni di euro 26.081,16, oltre euro 624,00 a titolo di spese di perizia (come da tre proforma di fatture).

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato, adducendo le seguenti ragioni. I buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sul buono è stato apposto il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni; tale d.m., definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto); il d.m. prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). L'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge *"ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"*; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione della ricorrente, dunque, l'intermediario – che a conforto delle proprie osservazioni ha depositato, tra l'altro, copiosa giurisprudenza di merito, allegata alle controdeduzioni – eccepisce che: a) i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, *"uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P"*; b) alla presentazione per il rimborso, la convenuta ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del d.m. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto d.m.; c) tale comportamento è assolutamente corretto, come riconosciuto in moltissime occasioni dai giudici di merito (*ex multis v. all. 3*), nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. n. DT 12768 (*v. all. 4*), che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato *"aberrante"* per cui su uno stesso buono gli interessi possano *"venir calcolati con riferimento a due serie diverse"*, del tutto denegandola.

Infine, l'intermediario richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005), secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. e



rileva che *“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)”*. La resistente sottolinea che *“va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione”*, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all’esame dell’ABF con l’odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all’investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime. Infine, la convenuta evidenzia che, la Corte costituzionale, con sentenza 20.2.2020, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 e succ. modifiche nella parte in cui *“consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”*. Il ricorrente, dunque, non ha subito nessuna violazione delle norme e dei principi previsti dall’art. 3 Cost. al momento della sottoscrizione dei buoni, perché nessuna sua legittima aspettativa è stata violata, anche nel caso in cui avesse fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse formale vigente al momento della sottoscrizione. Inoltre, la Corte afferma l’assenza di violazione dell’art. 47 Cost., per l’*“assoluto scoraggiamento del risparmio postale”*, che ne sarebbe conseguito, per effetto della introdotta *“possibilità di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse”*, con il *“rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti”*, senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio presso istituti di credito. Sicché l’art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 introduce – secondo la resistente – una legittima modificazione che trova il suo naturale ingresso all’interno del contratto di sottoscrizione del buono mediante una integrazione *“ab externo”* del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell’art. 1339 c.c.; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. ha assolto pienamente la fisiologica funzione di realizzare la piena ed effettiva della materia, agevolmente conosciuta e conoscibile.

Parte resistente conclude affermando la legittimità del proprio operato, in quanto: pur utilizzando, come espressamente previsto dal d.m. 13.6.1986, il modulo relativo alla precedente Serie (la Serie “P”), al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata. A tal proposito, l’intermediario rileva che: 1) il D.M. ha stabilito che si dovesse utilizzare anche il Buono della Serie precedente “P”, apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie “Q” e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse; 2) il timbro apposto sul retro sostituisce integralmente la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie “P”; 3) i titolari dei buoni serie “Q/P”, in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la ordinaria diligenza – sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del Buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione; 4) il rendimento dei Buoni non cambia dal 16<sup>^</sup> al 30<sup>^</sup> anno: cambia solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell’intermediario ove ribadisce che la



convenuta non ha applicato i rendimenti posti a tergo del buono per il periodo dal 21° al 30° anno rimasti immodificati e, nel confutare le argomentazioni riportate dall'intermediario, insiste quindi nell'accoglimento delle proprie richieste citando numerosi precedenti in senso conforme tra cui del la decisione del Coll. Coord. 3.4.2020 n. 6142, e la recente sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 438/2020 del 12.5.2020.

## DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.

Dall'analisi documentale dei titoli si evince quanto segue.

1) Sul fronte del buono n. 136, sia in alto a sinistra, sia in basso sulla destra, al timbro della serie "P" è sovrapposto il timbro della serie "Q/P"; sul retro dello stesso risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P", cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura, recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni; nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

2) Sul fronte del buono n. 160, sia in alto a sinistra, che in basso sulla destra, al timbro della serie "P" è sovrapposto il timbro della serie "Q/P"; sul retro dello stesso risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P", cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura, recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni; nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

3) Sul fronte del buono n. 161, in alto a sinistra, così come in basso a destra, al timbro della serie "P" è sovrapposto il timbro della serie "Q/P"; sul retro dello stesso risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P", cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura, recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

Giova rammentare che l'art. 5 del d.m. 13.6.1986 prevede: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*; dal canto suo, l'art. 5, d.m. 16.6.1984 (istitutivo della "serie P") prevede che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il Collegio deve poi rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr.



Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *“i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”*.

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Occorre però puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *“lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie in questione.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *“non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la*



*dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno".*

Non vale eccepire che le disposizioni del d.m. 13.6.1986, istitutivo della serie "Q" e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale), dovrebbero prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla loro entrata in vigore; ed invero, in contrasto con il disposto dall'art. 5 d.m. 13.6.1986, l'utilizzo di un modulo di una precedente serie è nel caso in esame avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso. Va quindi richiamato il seguente principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) al proposito: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".*

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, " il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"*. Ed invero, *"se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"* (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei tre buoni fruttiferi scaduti per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti.

Non può essere accolta la richiesta restitutoria del ricorrente di rimborso delle spese di perizia, della quale l'istante si è avvalso per l'istruttoria preliminare del caso specifico e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che, per tale ragione, devono restare a loro carico; peraltro, essendo tale istanza restitutoria e non già risarcitoria non può applicarsi il noto orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) secondo cui, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente equitativamente determinato dal Collegio.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO